



Circolare 1/2022 del 03.01.2022

OGGETTO: ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

*Ai Gentili Clienti
- loro E-mail-*

Si comunica, che **dal 1° gennaio 2022 non saranno più presenti, nelle buste paga dei propri dipendenti gli importi relativi agli ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE (ANF) e alle DETRAZIONI FISCALI per figli a carico. Tali importi saranno sostituiti dal cd. "ASSEGNO UNICO".**
(NOTA BENE: Per il primo anno il passaggio tra ANF/DETRAZIONI avverrà con la mensilità di marzo 2022 e pertanto fino al 28 febbraio 2022 non cambierà nulla).

Le novità fondamentali da tener ben presenti sono le seguenti:

1 - L'assegno unico sarà calcolato sulla base del **VALORE ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE** e, pertanto, si consiglia di prendere contatto quanto prima con un patronato per verificare la documentazione da produrre oltre alla **certificazione dei redditi del 2021 relativa all'anno 2020** (modello CU, 730 o Unico PF). Sicuramente sarà necessario produrre la **giacenza media** relativa ai valori mobiliari posseduti, depositi bancari, postali, buoni fruttiferi, titoli di stato ecc. risultante alla data del **31/12/2020 da richiedere direttamente alla banca e/o posta**;

2- La domanda per l'ASSEGNO UNICO deve essere presentata **esclusivamente in modalità telematica sul sito dell'INPS** a partire dal **1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2022** per poter essere percepito già dal **1° MARZO 2022**; L'annualità, a regime, sarà **1° marzo-28 febbraio** anno successivo.

3- Il pagamento avverrà a cura dell'INPS mensilmente con accredito diretto sul c/c del dipendente. ciò significa che il datore di lavoro non avrà più alcun ruolo in tale nuova normativa.

Di seguito un "memorandum" delle regole relative all' ASSEGNO UNICO:

Come presentare la domanda?

La domanda di riconoscimento potrà essere inviata **dal 1° gennaio 2022**, in modalità telematica all'INPS o presso gli Istituti di patronato: avrà **validità annuale** e dovrà essere rinnovata ogni anno.

A chi viene riconosciuto l'assegno?

L'assegno verrà riconosciuto **mensilmente** ai nuclei familiari, sulla base dell'ISEE, per **ogni figlio minorenni a carico** e decorre dal settimo mese di gravidanza.

L'assegno è, inoltre, riconosciuto a ciascun **figlio maggiorenne** a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, a **condizione** che il figlio, alternativamente:

- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a € 8.000;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolga il servizio civile universale.

L'assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con **disabilità**. Tra le **novità** principali introdotte nel testo approvato a seguito delle osservazioni delle Camere, i trattamenti in favore di figli **disabili maggiorenni**.

Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la **maggiorazione** prevista è stata incrementata da € 50 mensili a **€ 80 mensili**. È previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l'assegno, potranno continuare a fruire della **detrazione fiscale** per figli a carico.

A quanto ammonta l'importo dell'assegno?

Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a € 15.000 di ISEE) è pari a **€ 175 mensili** per il primo e secondo figlio e € 260 dal terzo in poi.

Sono previste **maggiorazioni**:

- per ciascun figlio minorenni con disabilità;
- per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età;
- per le madri di età inferiore a 21 anni;
- per i nuclei familiari con quattro o più figli;
- per i nuclei con secondo percettore di reddito.

Il pagamento dell'assegno è corrisposto da marzo di ogni anno fino al febbraio dell'anno successivo.

Lo Studio, nell'invitare tutti i destinatari della presente a prestare la massima attenzione, resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti.

Per Studio Format

Dr. Prudenzano Giovanni Antonio